

N. R.G. 7119/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott. Giorgio Mariani,

visti gli atti della causa n. r.g. **7119/2023**, pendente

tra

IACAMPO FABIO VINCENZO

RICORRENTE/I

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

RESISTENTE/I

letto il ricorso:

Visto l'art. 415 c.p.c., fissa per la discussione della causa l'udienza del 15/12/2023 alle ore 09:30 ,

letti gli artt. 127, terzo comma, e 127 *bis* c.p.c.;

letto l'art. 2 del *Provvedimento* del DGSIA pubblicato il 20 marzo 2020, che consente le udienze *a remoto* attraverso il programma *Teams*; lette le linee guida approvate dal CSM il 26 marzo 2020;

DISPONE

che l'udienza abbia svolgimento mediante **collegamento a remoto** con il seguente link:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:jfQfU0Q-UuQNYw2mObf9Hs8BOE9VDAoZHVZn6fGtCSQ1@thread.tacv2/1689849620394?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%2264c3c478-9be4-4b9c-8fd1-a71057167120%22%7D>

In caso di notifica via PEC, il giudice dispone che la parte ricorrente curi, entro il giorno prima dell'udienza sopra fissata, la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute di cui all'art. 3-bis, comma 3, l. 53/1994 (in formato **.eml** o **.msg**), nonché della copia dell'atto notificato, inserendo l'atto notificato e la relata di notifica all'interno della busta telematica e, come **allegati**, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa al destinatario della notificazione;

dispone che la parte ricorrente depositi in udienza stralcio del **registro INI-PEC** contenente l'indirizzo pec del destinatario della notifica, estratto alla data della notifica del ricorso.

rigetta la richiesta di notificazione *ex art. 151 c.p.c.*, formulata per la pubblicazione del ricorso sul sito Internet della Amministrazione convenuta. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza "*in tema*



di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione” (cfr. Cass. , Sentenza n. 13868 del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; Sentenza n. 4319 del 25/03/2003).

Sulla base di tali principi, occorre osservare come la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati, considerato come non ci si possa aspettare o ritenere dovuta, ragionevolmente, un abituale e doverosa lettura di tale sito *internet* da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adequata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c..

Nel bilanciamento, perciò, tra le esigenze di celerità attoree e il diritto di difesa dei controinteressati (anche per una elementare cautela nei confronti della conservazione della pronunzia, quanto alla regolarità del contraddittorio, nei successivi gradi del giudizio), appare, dunque, da far prevalere quest'ultimo, rigettandosi, pertanto, la richiesta per la notificazione sul sito *Internet* ex art. 151 c.p.c.;

autorizza parte ricorrente alla notifica nelle forme **di cui all'art. 150 c.p.c.**

Milano, 20 luglio 2023

Il Giudice
dott. Giorgio Mariani

